

Fabbricato



Assicurazione multi garanzie del fabbricato

Gentile cliente,

alleghiamo i seguenti documenti:

- > SET INFORMATIVO comprensivo di:
 - DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
 - DIP aggiuntivo Danni
 - Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
- MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO
- > INFORMATIVA PRIVACY



Assicurazione multi garanzie del fabbricato



Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Fabbricato

Arca Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02655770234 e P. IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00123 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza offre diverse garanzie per una copertura completa dei danni al fabbricato quali ad esempio danni da Incendio, eventi atmosferici, atti vandalici ed altri danni.



Che cosa è assicurato?

- √ <u>Incendio:</u> assicura contro i danni materiali e diretti all'abitazione e al suo contenuto a seguito di incendio, da eventi atmosferici, sociopolitici e altri danni. Ad integrazione della garanzia base sono previste anche delle garanzie speciali.
- √ <u>Danni da acqua</u>: assicura i danni materiali e diretti al fabbricato a seguito di spargimento di acqua.
- √ <u>Vetri e cristalli:</u> risarcisce i danni di rottura di vetri e cristalli, di pertinenza delle parti di fabbricato di uso comune.
- √ Responsabilità civile: offre copertura dai danni causati accidentalmente ai terzi e derivanti dalla proprietà e/o conduzione del/i fabbricato/i assicurato/i. Ad integrazione della garanzia base sono prevista anche delle garanzie speciali.
- √ <u>Tutela legale</u>: offre copertura dei danni economici derivanti dalle spese necessarie a garantire la Tutela Legale conseguente alla proprietà del fabbricato.

La Compagnia presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale / somma assicurata).



Che cosa NON è assicurato?

- X Non sono coperti da assicurazione i fabbricati che non siano costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, anche con solai e strutture portanti del tetto combustibili.
- X I danni cagionati con dolo del contraente, dell'assicurato o di loro familiari conviventi.
- X Non sono considerati terzi, i conviventi, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente o affine. Quando l'assicurato non sia una persona fisica, non sono considerati terzi il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, il suo amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di dipendenza.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie di cui sotto sono prestate con l'applicazione di franchigia (costo del sinistro, in cifra fissa, che rimane a carico del contraente) e limiti o sottolimiti. Sono inoltre presenti delle esclusioni (situazioni non comprese nella garanzia) quali, a titolo di esempio:

- ! <u>Incendio</u>: i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- ! <u>Danni da acqua</u>: i danni causati da gelo e da colpo d'ariete.
- ! <u>Vetri e cristalli</u>: i danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature.
- ! Responsabilità Civile: i danni avvenuti in occasione di guerra, insurrezione generale, occupazione militare, invasione.
- ! <u>Tutela legale</u>: la Compagnia non si assume il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere e delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali.



Dove vale la copertura?

- √ La polizza vale per il fabbricato ubicato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
- √ Tutela legale
- per il risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale la garanzia è prestata per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori;
- In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni rese alla Compagnia ai fini della valutazione del rischio da assicurare, devono essere necessariamente esatte e complete.
- Nel corso del contratto, devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché conservarne i residui per il corretto espletamento della perizia.



Quando e come devo pagare?

Il premio dovuto per la polizza è annuale. Il pagamento del premio può avvenire, secondo i casi, tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario di riferimento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza è annuale e può essere stipulata con o senza tacito rinnovo. La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; diversamente, ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio è andato a buon fine. Qualora il contratto sia stipulato con tacito rinnovo, la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno, fino a quando non ne verrà data disdetta. Qualora il contratto sia stipulato senza tacito rinnovo, la copertura cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nel contratto.



Come posso disdire la polizza?

Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo, la disdetta deve essere inviata alla Compagnia, tramite lettera raccomandata all'indirizzo Arca Assicurazioni, via del Fante, 21 - 37122 Verona alla Compagnia e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Assicurazione multi garanzie del fabbricato

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

ARCA ASSICURAZIONI

Prodotto: Fabbricato
30 Settembre 2025 - ultima edizione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

SOCIETÀ - Arca Assicurazioni S.p.A. ha sede legale in via Del Fante n. 21 - 37122 Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it; pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it. Fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00123. Nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a € 196,2 milioni e il risultato economico a € 54.919.234,60. L'Impresa presenta un indice di solvibilità pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.

La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al 31 dicembre 2024 è disponibile sul sito www.arcassicura.it (sezione "Mondo Arca", "Numeri").

Al contratto si applica la Legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

I successivi rinvii a sezioni, pagine e articoli si riferiscono alle Condizioni di Assicurazione

A integrazione di quanto riportato nel DIP Danni

Incendio:

"Garanzia base": Sezione 1, Art. 15, pg.5 di 24

Responsabilità civile : a scelta tra

<u>"Garanzia base A":</u> Sezione 4, Art. 40, pg.15 di 24 <u>"Garanzia base B":</u> Sezione 4, Art.41, pg.15 di 48

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Sono previsti degli sconti in base al numero di garanzie presenti in polizza e in base alla tipologia di fabbricato assicurato

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Incendio

"Fenomeni elettrici": Sezione 1, Art.16, pg.6 di 24
"Indennità aggiuntive": Sezione 1, Art.17, pg.6 di 24
"Eventi socio-politici": Sezione 1, Art.18, pg.6 di 24
"Eventi atmosferici": Sezione 1, Art.19, pg.6 di 24
"Sovraccarico di neve": Sezione 1, Art.20, pg.7 di 24

Danni da acqua: Sezione 2, pg.9 di 24 Vetri e cristalli: Sezione 3, pg.12 di 24

Responsabilità civile

"Responsabilità Civile del conduttore della singola unità immobiliare": Sezione 4, Art.42, pg.16 di 24

"Responsabilità Civile dell'amministratore del condominio": Sezione 4, Art.43, pg.16 di 24

Tutela Legale: Sezione 5, pg .19 di 24



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal Dip danni.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:

INCENDIO, DANNI DA ACQUA e VETRI E CRISTALLI sono esclusi causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate; causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; causati da furto, rapina, occupazione abusiva; di deturpamento o imbrattamento dei muri esterni del fabbricato; a coperture pressostatiche, serre e loro contenuto, tende esterne, cose mobili all'aperto. Quando non siano espressamente compresi sono

esclusi anche i danni: causati da tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio, sommosse e atti violenti o dolosi in genere, anche se perpetrati individualmente; causati da trombe d'aria, uragani, grandine, tempesta, vento, valanghe, smottamenti, frane, pressione della neve e altre calamità provocate da forze della natura; dovuti a cedimento o movimenti artificiali del terreno; dovuti a stillicidio, a umidità, usura, gelo, usura di raccordi, tubazioni e flessibili che collegano gli impianti agli elettrodomestici; dovuti a infiltrazioni sotterranee; indiretti. INCENDIO Scoppio ed esplosione da ordigni esplosivi. Fumo, gas. vapori impianti non collegati mediante adeguate condutture a regolamentari canne fumarie; Caduta di aeromobili, di velivoli spaziali, loro parti o cose da questi trasportate ordigni esplosivi e/o radioattivi. Urto di veicoli stradali o natanti di proprietà o in suso all'assicurato o contraente. Eventi Sociopolitici danni: da appropriazione indebita truffa smarrimento furto rapina spaziali, loro parti o cose da questi trasportate ordigni esplosivi e/o radioattivi. Urto di veicoli stradali o natanti, di proprietà o in uso all'assicurato o contraente.. Eventi Sociopolitici danni: da appropriazione indebita, truffa, smarrimento, furto, rapina, concussione, saccheggio, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizioni delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto; da deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati. Eventi Atmosferici danni: subiti dalle cose all'aperto; causati da cedimento, smottamenti e franamenti del terreno, da valanghe, da slavine, da gelo e neve, da rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, formazione di ruscelli o accumuli esterni di acqua, fuoriuscita di corsi o specchi d'acqua dalle usuali sponde. Acqua penetrata all'interno del fabbricato per intasamento delle grondaie e dei pluviali, non causato da grandine. Vetrate, lucernari, verande, fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nella copertura o nei serramenti contenuto** Sovraccarico di neve causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché conseguenti a evento coperto dalla presente estensione di garanzia e ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento; nel caso in cui il fabbricato non sia conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve. DANNI DA ACOLIA - Garanzia base A da gelo e da colno d'ariete: da rigurgito di liquidi conseguente a occlusione di neve. DANNI DA ACQUA - Garanzia base A da gelo e da colpo d'ariete; da rigurgito di liquidi conseguente a occlusione dei sistemi di scarico del fabbricato o a inefficienza della rete fognaria pubblica; a cose contenute in locali interrati o seminterrati; causati o subiti da impianti idrici interrati e da impianti di irrigazione; spese per demolizione e ripristino di parte del fabbricato e degli impianti idrici, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento fabbricato e degli impianti idrici, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua. Garanzia base B - Spese di ricerca e di riparazione per danni da spargimento d'acqua spese di ricerca e riparazione: degli impianti idrici interrati e quelli per l'irrigazione; dei pannelli radianti. Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas spese (necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato) diverse da quelle sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi e di quelle per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato. Garanzia base C - Occlusione di tubazioni danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica e dei sistemi di raccolta e deflissos dell'acqua piovana. Gelo danni da spargimento d'acqua causato da impianti idrici istallati all'esterno della costruzione o interrati; ai locali sprovvisti di apparati di riscaldamento oppure con apparati non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. VETRI E CRISTALLI esclusi danni: verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai; dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione e a rigature o scheggiature; causati a lucernari in genere salvo quelli in vetro antisfondamento. RESPONSABILITA CIVILE esclusi danni: causati da: atti dolosi dell'assicurato, del contraente o dei loro familiari; terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane; detenzione o uso di esplosivi o sostanze radioattive; furto; esercizio di attività personali dell'assicurato, degli inquilini e condòmini o loro familiari, salvo quanto previsto dalla garanzia Responsabilità Civile del conduttore; umidità, stillicidio, gelo, insalubrità dei locali; spargimento di acqua, qualunque ne sia la causa. L'esclusione per i danni da spargimento d'acqua non vale per quanto garantito dalla R.C. del conduttore, laddove operi l'apposita estensione; all'art. 15; derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto. Garanzie base A Responsabilità Civile personale dei dipendenti contraente. Responsabilità Civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato assicurato responsabilità derivanti al committente ai sensi del D.Lgs. 494/96. Garanzia base B - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O) malattie professionali. Responsabilità Civile del conduttore della singola unità immobiliare danni arrecati da animali. Conduttori di uffici e studi professionali e loro dipendenze responsabilità derivante dall'esercizio della specifica attività professionale. TUTELA LEGALE garanzie non valide: per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; in materia fiscale e amministrativa; per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive; per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili; per fatti dolosi delle persone assicurate; per fatti non accidentali relativi a inquinamente immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia; per controversie tra assicurati; per vertenze concernenti diritti di immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia, per controversie tra assicurati, per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori, per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale; per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione; per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali; per le controversie con la società e Arag. <u>Prestazioni Garanzia Condominio</u> e <u>Prestazioni Garanzia Fabbricato</u> vertenze per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti il fabbricato dell'assicurato indicato in polizza.

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti o Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo

Franchigie – INCENDIO: Furto o guasto a fissi ed infissi, Perdita olio combustibile, Fenomeni elettrici: € 100,00. DANNI DA ACQUA: Garanzia Base A- Danni da spargimento d'acqua, Garanzia base B - Spese di ricerca e riparazione per danni da spargimento d'acqua e Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas, Garanzia base C - Occlusione di tubazioni, Gelo, Danni a cose in locali interrati o seminterrati (se di pertinenza dell'abitazione): € 150,00; Danni a cose in locali interrati o seminterrati (se di pertinenza di attività artigiane o commerciali): € 1500,00. RESPONSABILITÀ CIVILE: Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O: 6%.

Scoperti –INCENDIO: Eventi Socio – Politici, Eventi Atmosferici, Sovraccarico neve: 10% minimo € 250,00. RESPONSABILITÀ CIVILE: R.C. dell'Amministratore del condominio: 10% minimo € 150,00; Danni da interruzioni-sospensioni attività industriali, ecc., Danni da inquinamento accidentale: 10%. minimo € 1500,00.



A chi è rivolto questo prodotto?

Fabbricato si rivolge ai proprietari e locatari di fabbricati, condomini, porzioni di fabbricato, fabbricati unifamiliari, uffici e studi professionali



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 20,24% del Premio imponibile

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Arca Assicurazioni S.p.A., Reclami, Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317, reclami@arcassicura.com.

All'impresa assicuratrice

I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati

	nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.		
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: <u>ivass@pec.ivass.it</u> - Info su: <u>www.ivass.it</u>		
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:			
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <u>www.giustizia.it</u> . (d.lgs n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale		
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).		
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle <u>liti transfrontaliere</u> è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile		

REGIME FISCALE

Tratta	ıment	O
	cale	
applic	abile	al
cont	tratto	

Trattamento fiscale. Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquote d'imposta: Incendio: 22,25%. Furto: 22,25%. Vetri e cristalli: 22,25%. Danni da acqua: 22,25%. Responsabilità Civile: 22,25%. Tutela legale: 21,25%. **Tassazione delle prestazioni assicurate.** Non prevista.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Fabbricato

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Indice:	
Glossario	p. 2
Condizioni di Assicurazione	p. 4
Sezione 1 - Incendio	p. 5
Sezione 2 - Danni da acqua	p. 9
Sezione 3 - Vetri e cristalli	p. 12
Norme comuni alle sezioni: incendio - danni da acqua - vetri e cristalli	p. 12
Norme in caso di sinistro: incendio - danni da acqua - vetri e cristalli	p. 13
Sezione 4 - Responsabilità civile	p. 15
Norme in caso di sinistro - Responsabilità Civile	p. 17
Sezione 5 - Tutela legale	p. 20

Modalità di richiesta assistenza Modulo di richiesta indennizzo



Glossario

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si intende per:

ASSICURATO:

la persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

ASSICURAZIONE:

il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE:

il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

COSE:

gli oggetti materiali e gli animali.

DANNO DIRETTO:

il danno materiale subito direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

DANNO MATERIALE:

la distruzione totale o parziale di un bene materiale.

ESPLOSIONE:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO:

l'intera costruzione edile o la parte di essa assicurata e la relativa quota indivisa del fabbricato, compresi fissi, infissi e opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti, giardini, aree scoperte e relative infrastrutture anche sportive. In particolare gli impianti fissi idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, impianti di allarme, videocitofoni, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne, cancelli, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes e rivestimenti. Sono compresi affreschi, statue e vetrate purché non abbiano valore artistico.

FISSI E INFISSI:

manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione del fabbricato e, in genere, quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie.

FRANCHIGIA:

parte di danno, liquidabile a termini di polizza, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

IMPIANTI IDRICI:

pluviali e grondaie, tubazioni e condutture di apparati idraulici, igienico-sanitari, di riscaldamento (anche autonomo) o condizionamento al servizio del fabbricato assicurato.

INCENDIO:

combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO:

la prestazione in denaro dovuta da Arca Assicurazioni in caso di sinistro.

OCCLUSIONE:

ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni.

POLIZZA:

il documento che prova il contratto di assicurazione e che è sottoscritto dal contraente/assicurato.

PREMIO:

la prestazione in denaro dovuta dal contraente alla società.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:

forma di assicurazione che prevede, in caso di sinistro, il risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma dovuta, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

RIGURGITO:

riflusso di liquidi alle condutture con verso contrario al flusso naturale.

ROTTURA ACCIDENTALE:

situazione improvvisa e fortuita che si verifica quando, a causa di forze esterne o interne, l'impianto idrico si spezzi o subisca falle o fenditure e quindi è prodotta una soluzione di continuità dell'impianto.

SCOPERTO:

la percentuale del danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'assicurato.

SCOPPIO-IMPLOSIONE:

repentino dirompersi di contenitori per eccesso o difetto di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione.

SOCIETÀ:

Arca Assicurazioni S.p.A.

SINISTRO:

il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'assicurazione.

TUTELA LEGALE:

l'assicurazione tutela legale ai sensi del D.Lqs. 209/05, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.

UNICO CASO ASSICURATIVO:

il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VALORE INTERO:

la forma assicurativa che copre per l'intero valore le cose assicurate. Se al momento del sinistro viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla somma assicurata, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

VETRI E CRISTALLI:

lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, vetrate artistiche, lucernai, specchi pertinenti agli ingressi, scale e altri vani di uso comune del fabbricato.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

(Valide per tutte le sezioni, salvo che siano espressamente derogate)

Art. 1 - Dati e documenti di polizza

L'assicurazione è prestata sulla base dei dati risultanti dal contratto ed è regolata dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni **inesatte e le reticenze** del contraente o dell'assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale** del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 3 - Aggravamento del rischio

Il contraente o l'assicurato **deve dare comunicazione** ad Arca Assicurazioni dei mutamenti che aggravano il rischio.

In ogni caso gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Arca Assicurazioni **possono comportare la perdita totale o parziale** del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, Arca Assicurazioni provvede alla relativa riduzione del premio o delle rate di premio successive alla comunicazione dell'assicurato o del contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione **ha effetto** dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto di Arca Assicurazioni al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 6 - Modifiche

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'assicurato, il contraente e Arca Assicurazioni sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata o con altro mezzo certo.

Art. 8 - Altre assicurazioni

In caso di sinistro, l'assicurato deve **darne avviso** a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 9 - Proroga del contratto

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, il contratto di durata non inferiore a un anno è prorogato per un anno e così successivamente salvo che nella polizza venga indicato NO relativamente al tacito rinnovo.

Art. 10 - Limite massimo dell'indennizzo

Per ogni sinistro, in ogni caso, Arca Assicurazioni non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per le spese di salvataggio e quanto, eventualmente, esplicitamente previsto dal contratto.

Art. 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Arca Assicurazioni.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge e i regolamenti vigenti.

Art. 13 - Ambito territoriale

L'assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel **Territorio Italiano**, nella **Repubblica** di San Marino e nella Città del Vaticano.

Art. 14 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione e applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio dell'assicurato o del contraente.

Sezione 1 - Incendio

Garanzie base

Art. 15 - Garanzia base

Arca Assicurazioni risarcisce i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato causati da:

- a) incendio;
- b) azione meccanica del fulmine:
- c) scoppio ed esplosione, purché non causati da ordigni esplosivi, implosione;
- d) fumo, gas e vapori provocati da incendio di enti anche non assicurati posti nell'ambito di 50 metri;
- e) fumo, gas, vapori, fuoriusciti accidentalmente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese canne fumarie) purché collegati mediante adeguate condutture a regolamentari canne fumarie;
- f) caduta di aeromobili, meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi e/o radioattivi;
- g) urto di veicoli stradali o natanti (non di proprietà né in uso agli assicurati o al contraente);
- h) onda d'urto sonora prodotta da mezzi aerei per effetto del superamento del muro del suono;
- i) caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni;
- j) furto o guasti a fissi, infissi, videocitofoni e impianti di allarme, il tutto relativo a vani di uso comune, comprese le porte di ingresso dei singoli alloggi, causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto. È applicata una franchigia di Euro 100. Per ciascun sinistro e per anno assicurativo non saranno risarciti più di Euro 1.500 con il limite di Euro 500 per singolo fisso o infisso;
- **k)** sono inoltre compresi i guasti causati al fabbricato assicurato per impedire o arrestare l'incendio nonché le **spese di salvataggio** (art. 1914 Codice Civile);
- Arca Assicurazioni rimborsa inoltre sino alla concorrenza massima di Euro 5.000 e con una franchigia di Euro 100, il valore dell'olio combustibile perduto a seguito di un evento garantito o di un guasto degli impianti;
- m) Arca Assicurazioni rimborsa la perdita dei canoni di affitto dovuta a sinistro indennizzabile per il periodo necessario per il ripristino dei locali danneggiati per il massimo di un anno dalla data del sinistro. Quando i locali danneggiati risultino effettivamente occupati dall'assicurato viene rimborsata la pigione presumibile a essi relativa sempre per un massimo di un anno.

Garanzie speciali (operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 16 - Fenomeni elettrici

Arca Assicurazioni risarcisce:

• i danni materiali e diretti provocati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici a impianti e apparecchi elettrici ed elettronici, al servizio del fabbricato assicurato, da qualunque causa originati con l'applicazione della franchigia di Euro 100 per sinistro e sino alla concorrenza dell'1% della somma assicurata per il fabbricato stesso.

Art. 17 - Indennità aggiuntive

Arca Assicurazioni risarcisce, <u>nell'ambito della somma assicurata</u> sul fabbricato, purché conseguenti a eventi garantiti dalla polizza, le spese:

- per la demolizione e lo sgombero dei residuati del sinistro alla più vicina discarica autorizzata, con il limite del 20% dell'indennizzo dovuto per danni al fabbricato;
- per onorari dei periti nominati dal contraente in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano "sinistri e indennizzi", con il limite del 5% dell'indennizzo e con il massimo di Euro 5.000 per sinistro:
- per gli oneri dovuti al Comune, escluse multe o ammende, sino a un massimo di Euro 5.000.

Art. 18 - Eventi socio-politici

Arca Assicurazioni risarcisce:

- i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatesi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi di terzi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio;
- gli altri danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulto popolare, sciopero, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. La garanzia è estesa all'occupazione non militare del fabbricato. Se la durata dell'occupazione è superiore a 5 giorni l'assicurazione è limitata ai danni da incendio, esplosione, scoppio.

Sono esclusi i danni:

- da appropriazione indebita, truffa, smarrimento, furto, rapina, concussione, saccheggio, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizioni delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto;
- da deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari **al 10%** dell'indennizzo stesso con il **minimo di Euro 250**.

Arca Assicurazioni non indennizzerà per anno assicurativo una somma superiore **all'80%** della somma assicurata per la Garanzia base.

Art. 19 - Eventi Atmosferici

Arca Assicurazioni risarcisce_i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato, dagli eventi sotto elencati purché siano caratterizzati da violenza riscontrabile, dagli effetti prodotti, su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze:

- 1) grandine;
- 2) vento (sotto forma di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, temporali);
- 3) cose abbattute e cose trasportate dal vento;
- 4) acqua penetrata all'interno del fabbricato:
 - a) attraverso rotture, brecce, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate da vento o grandine;
 - b) per intasamento delle grondaie e dei pluviali, causato esclusivamente da grandine.

Sono compresi altresì, con un limite di indennizzo per annualità assicurativa pari al 10% del capitale assicurato per il fabbricato, i danni a installazioni esterne quali:

- cancelli, antenne, muri di recinzione;
- tende e relativi sostegni, con un limite massimo di indennizzo pari a Euro 2.500 per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo;
- vetrate, lucernari, verande, fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nella copertura o nei serramenti (escluso comunque quanto in essi contenuto), col massimo di Euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativo;

• lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica per effetto della grandine, col massimo di Euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativo.

Sono esclusi i danni:

- subiti dalle cose all'aperto;
- causati da cedimento, smottamenti e franamenti del terreno, da valanghe, da slavine, da gelo e neve, da rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, formazione di ruscelli o accumuli esterni di acqua, fuoriuscita di corsi o specchi d'acqua dalle usuali sponde, ancorché verificatesi a seguito dei fenomeni di cui sopra.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo **pari al 10% dell'indennizzo stesso con il minimo di Euro 250**. Arca Assicurazioni non indennizzerà per anno assicurativo una somma superiore **all'80%** della somma assicurata per la Garanzia base.

Art. 20 - Sovraccarico di neve

Arca Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto, delle pareti, dei lucernari e dei serramenti in genere. Sono comunque esclusi i danni causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché derivanti da evento coperto dalla presente estensione di garanzia, nonché ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento.

La garanzia non è operante nel caso in cui il fabbricato non sia conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 10% dell'indennizzo stesso con il minimo di Euro 250.

In nessun caso Arca Assicurazioni sarà tenuta a pagare per ogni anno assicurativo un importo superiore al 20% della somma complessivamente assicurata per il fabbricato, con il massimo di Euro 50.000 per ogni sinistro.

Tabella A - <u>INCENDIO</u> Riepilogo scoperti/franchigie e massimi indennizzi

Capitolo	Garanzia / Argomento	Scoperto/Franchigia	Massimo Indennizzo
Garanzia Base	Furto o guasto a fissi ed infissi (art. 15/j)	Euro 100	Euro 1.500 con il limite di Euro 500 per singolo fisso o infisso
	Perdita olio combustibile (art. 15/I)	Euro 100	Euro 5.000
	Perdita canoni d'affitto (art. 15/m)	=	Anni uno
Garanzie Speciali	Fenomeni elettrici (art. 16)	Euro 100	1% della somma assicurata sul fabbricato
	Spese di demolizione, sgombero, rimozione ricollocamento (art.17)	=	20% dell'indennizzo per danni al fabbricato
	Onorari dei periti (art. 17)	=	5% dell'indennizzo con il massimo di Euro 5.000
	Oneri dovuti al Comune (art.17)	=	Euro 5.000
	Eventi Socio-Politici (art.18)	10% dell'indennizzo Minimo Euro 250	80% della somma assicurata sul fabbricato
	Eventi atmosferici (art. 19)	10% dell'indennizzo Minimo Euro 250	80% della somma assicurata sul fabbricato 10% dell'indennizzo per installazioni esterne
	Sovraccarico neve (art. 20)	10% dell'indennizzo Minimo Euro 250	20% della somma assicurata sul fabbricato. Euro 50.000 per sinistro

Sezione 2 - Danni da acqua

Garanzia base

Art. 21 - Garanzia base A (operante solo se richiamata in polizza)

Danni da spargimento d'acqua

Arca Assicurazioni, a seguito di spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, risarcisce:

- i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato stesso;
- le somme (capitali, interessi e spese) che l'assicurato in qualità di proprietario o conduttore dei relativi impianti idrici sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi condomini e/o locatari, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali.

La suddetta garanzia è rispettivamente prestata:

- per i danni materiali e diretti, nei limiti della somma assicurata alla Sezione incendio;
- per danni a terzi, sino alla concorrenza del massimale per danni a cose di cui alla Sezione Responsabilità Civile e alle condizioni previste dalla stessa Sezione.

La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 150 per sinistro.

Art. 22 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- da gelo e da colpo d'ariete;
- da rigurgito di liquidi conseguente a occlusione dei sistemi di scarico del fabbricato o a inefficienza della rete fognaria pubblica,
- a cose contenute in locali interrati o seminterrati;
- causati o subiti da impianti idrici interrati e da impianti di irrigazione:
- le spese per demolizione e ripristino di parte del fabbricato e degli impianti idrici, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

Art. 23 - Garanzie base B (operante solo se richiamata in polizza)

Arca Assicurazioni garantisce i danni previsti nella Garanzia base A e inoltre indennizza:

a) Spese di ricerca e di riparazione per danni da spargimento d'acqua

In caso di danno, arrecato da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici e indennizzabile in base alla Garanzia base A (art. 21), sono risarcite:

- le spese sostenute per riparare o sostituire le parti degli impianti idrici che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

Sono escluse le spese relative alla ricerca e riparazione:

- degli impianti idrici interrati e quelli per l'irrigazione;
- dei pannelli radianti.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza annua del 3/1000 della somma assicurata sul fabbricato, con il massimo per sinistro di Euro 2.500 e con una franchigia di Euro 150 per sinistro.

b) Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas

In caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'azienda di distribuzione e comportante da parte dell'azienda stessa il blocco dell'erogazione, sono risarcite:

- le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza annua di Euro 2.500 con una franchigia di Euro 150 per sinistro.

Art. 24 - Garanzie base C (operante solo se richiamata in polizza)

Arca Assicurazioni garantisce i danni previsti dalla Garanzia base B e inoltre indennizza:

a) Occlusione di tubazioni

I danni materiali e diretti causati al fabbricato da occlusione degli impianti idrici. Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica nonché dei sistemi di raccolta e deflusso dell'acqua piovana. La garanzia è prestata sino alla concorrenza di Euro 1.000 per sinistro e Euro 2.000 per anno assicurativo, con una franchigia di Euro 150 per sinistro.

b) Gelo

A seguito di spargimento d'acqua conseguente a rottura degli impianti idrici per effetto di gelo:

- i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato assicurato;
- le somme (capitale, interessi e spese) che l'assicurato in qualità di proprietario o conduttore dei relativi impianti idrici sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i condomini e/o locatari, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali;
- le spese di ricerca e riparazione necessariamente sostenute, nei limiti e sulla base delle condizioni previste alla relativa voce di garanzia riportate all'art. 23 lett. a).

Sono esclusi i danni:

- da spargimento d'acqua causato da impianti idrici istallati all'esterno della costruzione o interrati;
- ai locali sprovvisti di apparati di riscaldamento oppure con apparati non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

La garanzia è prestata per danni a terzi sino a concorrenza del massimale per danni a cose di cui alla Sezione Responsabilità Civile. La Garanzia è prestata sino alla concorrenza di Euro 1.000 per sinistro e Euro 2.000 per anno assicurativo e con una franchigia di Euro 150 per sinistro.

c) Danni a cose in locali interrati o seminterrati

A seguito di spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, i danni a cose contenute in locali interrati o seminterrati di proprietà dei condomini e/o locatari.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza di Euro 20.000 per sinistro e anno assicurativo e con una franchigia:

- di Euro 150 se i locali interrati sono di pertinenza dell'abitazione;
- di Euro 1.500 se i locali interrati sono adibiti ad attività artigiane o commerciali.

Tabella B - <u>DANNI DA ACQUA</u> Riepilogo scoperti/franchigie e massimi indennizzi

Capitolo	Garanzia / Argomento	Scoperto / Franchigia	Massimo Indennizzo
	Danni da spargimento d'acqua (art. 21)	Euro 150	 Danni materiali e diretti: somma assicurata sul fabbricato Danni a terzi: massimale per danni a cose della Sezione Responsabilità Civile
Garanzia Base B (art. 23)	Spese di ricerca e riparazione per danni da spargimento d'acqua (art. 23/a)	Euro 150	3/1000 dalla somma assicurata sul fabbricato per anno assicurativo col massimo di Euro 2.500
	Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas (art. 23/b)		Euro 2.500 per anno assicurativo
Garanzia Base C (art. 24)	occlusione di tubazioni (art. 24/a)		Euro 1.000 per sinistro Euro 2.000 per anno assicurativo
	Gelo (art. 24/b)		Euro 1.000 per sinistro Euro 2.000 per anno assicurativo
	Danni a cose in locali interrati o seminterrati (art. 24/c)	Euro 150 (se i locali sono di pertinenza dell'abitazione) Euro 1.500 (se i locali sono di pertinenza	Euro 20,000 por cipietro o appo

Sezione 3 - Vetri e cristalli

Art 25 - Garanzie

Arca Assicurazioni, nell'ambito della somma assicurata, risarcisce i danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli, di pertinenza delle parti di fabbricato di uso comune.

Se l'assicurazione riguarda un singolo fabbricato adibito a dimora unifamiliare, la garanzia è prestata per le lastre relative alle aperture verso l'esterno; se riguarda una porzione di un condominio, è compresa la quota parte delle lastre di proprietà comune.

Art. 26 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai;
- b) dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature;
- c) causati a lucernari in genere salvo quelli in vetro antisfondamento.

Norme comuni alle sezioni: incendio danni da acqua - vetri e cristalli

Art. 27 - Dolo e colpa grave

Arca Assicurazioni risarcisce i danni determinati da colpa grave dell'assicurato o del contraente nonché da dolo e colpa grave delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di Legge.

Art. 28 - Buona fede

L'omissione da parte dell'assicurato o del contraente di circostanze aggravanti il rischio e le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute senza dolo o colpa grave.

Ad Arca Assicurazioni spetterà il maggior premio proporzionale all'eventuale maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 29 - Caratteristiche costruttive del fabbricato

Le garanzie sono operanti a condizione che il fabbricato **sia costruito** con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, anche con solai e strutture portanti del tetto combustibili. Il fabbricato deve essere in buono stato di stabilità e manutenzione. Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il **20%** delle rispettive superfici; sono ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.

Art. 30 - Esclusioni e delimitazioni delle garanzie

Sono esclusi i danni:

- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate;
- causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- causati da furto, rapina, occupazione abusiva;
- di deturpamento o imbrattamento dei muri esterni del fabbricato;
- a coperture pressostatiche, serre e loro contenuto, tende esterne, cose mobili all'aperto. Quando non siano espressamente compresi sono esclusi anche i danni:
- causati da tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio, sommosse e atti violenti o dolosi in genere, anche se perpetrati individualmente;
- causati da trombe d'aria, uragani, grandine, tempesta, vento, valanghe, smottamenti, frane, pressione della neve e altre calamità provocate da forze della natura;
- dovuti a cedimento o movimenti artificiali del terreno;
- · dovuti a stillicidio, a umidità, usura, gelo, usura di raccordi, tubazioni e flessibili che collegano gli

impianti agli elettrodomestici;

- dovuti a infiltrazioni sotterranee:
- indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati.

Per ogni sinistro, in ogni caso, Arca Assicurazioni non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile per le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto.

Norme in caso di sinistro: incendio danni da acqua - vetri e cristalli

Art. 31 - Stima del danno - Valore a nuovo

Ove non diversamente specificato, la garanzia è prestata nella forma "valore a nuovo", l'ammontare del danno risarcibile è pari alla spesa necessaria per ricostruire, rimpiazzare, riparare i beni perduti o danneggiati detratto il valore dei residui; in caso di rimpiazzo, l'ammontare del danno è pari alla spesa per sostituirli con altri nuovi uguali o equivalenti per qualità e prestazioni.

Art. 32 - Deroga alla proporzionale

La garanzia, salvo ove diversamente indicato nel contratto, è prestata a valore intero. L'articolo 1907 del Codice Civile (assicurazione parziale) è applicabile soltanto quando il valore di ricostruzione del fabbricato, stimato al momento del sinistro, superi di oltre il 10% la somma assicurata e limitatamente alla parte eccedente la somma assicurata maggiorata del 10%.

Art. 33 - Obblighi

Il contraente o l'assicurato devono:

- fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno;
- in caso di sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, il contraente o l'assicurato o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne immediatamente comunicazione ad Arca Assicurazioni tramite il numero verde 800.484343;
- entro 3 giorni far seguito con la denuncia scritta.

Inoltre il contraente o l'assicurato devono:

- precisare con la comunicazione di cui sopra o successivamente, appena sia noto, l'importo stimato dei danni;
- quando si ipotizzi un fatto doloso, inoltrare denuncia del sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne denuncia scritta ad Arca Assicurazioni con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate, distrutte, della loro qualità, quantità, valore, mettendo comunque a disposizione di Arca Assicurazioni e dei periti ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno.

Art. 34 - Esagerazione dolosa del danno

Il contraente o l'assicurato che **esagera dolosamente** l'ammontare del danno, dichiara colpite cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o ne facilita il progresso, **perde il diritto all'indennizzo.**

Art. 35 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è **concordato direttamente dalle parti** oppure, di comune accordo se una parte lo richiede e l'altra vi acconsente, **mediante periti** nominati uno da Arca Assicurazioni e uno dal contraente con apposito atto unico.

I due periti, nel caso in cui non dovessero raggiungere un accordo, potranno nominarne un terzo perito e le decisioni dovranno essere prese a maggioranza.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se non diversamente convenuto, ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà sul contraente e per metà su Arca Assicurazioni.

I periti devono:

- accertare la causa, la natura e le modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e stabilire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate;
- verificare se l'assicurato o il contraente ha adempiuto agli obblighi riportati all'art. 33;
- verificare separatamente, per ciascuna garanzia colpita dal sinistro, l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate indenni, distrutte, danneggiate, perse;
- procedere separatamente, per ciascuna garanzia colpita da sinistro, alla stima del valore degli enti assicurati alla partita stessa al momento del sinistro secondo quanto stabilito dalle condizioni di polizza;
- procedere alla stima del danno con i criteri stabilita nella polizza.

I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola partita. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziale.

Art. 36 - Pagamento dell'indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'indennizzo Arca Assicurazioni paga quanto dovuto, salvo che:

- a) il contraente o l'assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza ad Arca Assicurazioni stessa per il pagamento;
- b) ad Arca Assicurazioni venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione.

Art. 37 - Assicurazione per conto terzi

La polizza deve intendersi stipulata dal contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e da Arca Assicurazioni. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata determinata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. L'accertamento dei danni e dell'indennizzo così effettuato è vincolante anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

Art. 38 - Anticipo sull'indennizzo

A richiesta del contraente, l'assicurato ha diritto di ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate da Arca Assicurazioni, pari al **50%** dell'ammontare presumibile dell'indennizzo a condizione che:

- l'assicurato/contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 34 e che ne faccia esplicita richiesta:
- non esistano dubbi sulla risarcibilità del danno;
- l'indennizzo presumibile non sia inferiore a Euro 25.000;
- non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche);
- siano trascorsi almeno 60 giorni dal verificarsi del sinistro.

L'acconto non potrà comunque superare Euro 250.000 qualunque sia l'entità del danno stimato.

Art. 39 - Rinuncia alla rivalsa

Arca Assicurazioni rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i condomini, inquilini, l'amministratore, loro parenti o affini, loro ospiti e collaboratori domestici purché l'assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

Sezione 4 - Responsabilità Civile

Garanzia base

Art. 40 - Garanzie base A (operante solo se richiamata in polizza)

a) Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

Arca Assicurazioni si obbliga a tenere indenne, nel limite del massimale indicato nel contratto, l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, lesioni personali, danneggiamento a cose o animali in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla:

- proprietà del fabbricato indicato in polizza;
- conduzione delle parti comuni del fabbricato stesso;
- proprietà e conduzione di parchi e giardini annessi al fabbricato (con o senza alberi di alto fusto). La garanzia comprende anche la responsabilità derivante dalla mancata rimozione tempestiva di ghiaccio e neve dai tetti e da altre superfici.

Arca Assicurazioni garantisce inoltre:

- b) la Responsabilità Civile personale dei dipendenti del contraente per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni al servizio del fabbricato. Agli effetti di tale estensione di garanzia, sono considerati terzi anche gli altri dipendenti del contraente sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale:
- c) la Responsabilità Civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato assicurato; sono comunque escluse le responsabilità derivanti al committente ai sensi del D.Lgs. 494/96;
- d) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Per danni di tale natura Arca Assicurazioni risponde entro il limite di Euro 25.000 per sinistro e con uno scoperto del 10%, minimo Euro 1.500;
- e) i danni a cose conseguenti a inquinamento accidentale dell'aria e del suolo. Per danni di tale natura Arca Assicurazioni risponde entro il limite di Euro 25.000 per sinistro e con uno scoperto del 10%, minimo Euro 1.500.

Art. 41 - Garanzia base B (operante solo se richiamata in polizza)

Arca Assicurazioni, oltre alla responsabilità e ai danni garantiti dalla **Garanzia base A** (art. 40), copre la **Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O)** e si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nel limite del massimale pattuito in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno), per gli infortuni (escluso le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro dipendenti dal contraente e dagli addetti al servizio del fabbricato;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n.38 (danno biologico e danno morale), cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio (escluse le malattie professionali) dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%.

L'assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, il contraente sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. **Dall'assicurazione sono escluse le malattie professionali.**L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n.222.

Il massimale di garanzia, (sinistro e persona), si intende uguale a quello previsto per la Garanzia base A (R.C.T.) con il limite massimo per persona di Euro 400.000.

Garanzie speciali (Operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 42 - Responsabilità Civile del conduttore della singola unità immobiliare

Arca Assicurazioni, nei limiti del massimale assicurato per la Garanzia base A (R.C.T.), si obbliga a tenere indenni i conduttori (condomini o locatari) dei locali adibiti ad abitazione, uffici e/o studi professionali esistenti nel fabbricato assicurato, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose e animali, per fatti avvenuti nell'area di pertinenza del fabbricato in relazione ai seguenti rischi:

- relativamente ai conduttori di appartamenti adibiti ad abitazione e loro dipendenze, per la Responsabilità Civile di tutti i componenti del nucleo familiare per fatti verificatisi nell'ambito della loro **vita privata**;
- relativamente ai conduttori di uffici e studi professionali e loro dipendenze, per la Responsabilità Civile loro derivante dall'uso dei locali occupati e dell'arredamento ivi esistente, comunque esclusa la responsabilità derivante dall'esercizio della specifica attività professionale.

La garanzia non comprende i danni arrecati da animali.

Per i danni alle cose arrecati da incendio, esplosione, scoppio e implosione, Arca Assicurazioni risponde entro il limite di Euro 50.000 per sinistro e per anno assicurativo.

Ai fini della presente garanzia non sono considerati terzi le persone che, prestando la loro opera a favore dell'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Art. 43 - Responsabilità Civile dell'amministratore del condominio

Arca Assicurazioni si obbliga a tenere indenne l'amministratore del fabbricato assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso il contraente, nell'esercizio della sua **attività professionale di amministratore del fabbricato assicurato**, svolta nei termini della legge che la regolano. L'assicurazione non vale per i danni conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi.

L'assicurazione comprende, sino alla concorrenza di un terzo del massimale previsto per la presente garanzia, multe, ammende, sanzioni, purché siano di natura fiscale, inflitte al contraente per errori imputabili all'amministratore stesso.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'amministratore da fatto doloso dei suoi dipendenti.

La garanzia comprende anche i danni per distruzione, perdita, deterioramento di atti, documenti, titoli purché non al portatore, sempreché non causata da furto, rapina, incendio.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza di Euro 50.000 per ciascun periodo assicurativo indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate dall'assicurato.

Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.

La garanzia opera per comportamenti colposi posti in atto durante il periodo di validità della garanzia purché le richieste di risarcimento pervengano ad Arca Assicurazioni entro 5 anni dalla cessazione del contratto. L'assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro, con il minimo di Euro 150.

Art. 44 - Operatività delle garanzie

Quando l'assicurazione è stipulata da un condominio, ai fini delle garanzie di Responsabilità Civile verso terzi, sono considerati terzi i singoli condòmini, i loro familiari e dipendenti, gli inquilini e i collaboratori occasionali del condominio; è compresa la responsabilità, ai sensi di legge, dei singoli condòmini verso gli altri condòmini e verso il condominio in relazione alla singola proprietà e alla conduzione delle parti comuni.

Quando l'assicurazione è stipulata da un condomino per la sua parte di proprietà, la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi opera per i danni avvenuti in relazione alla sua proprietà e per la quota a suo carico per i danni dei quali debba rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.

Art. 45 - Esclusioni

Ai fini della garanzia Responsabilità Civile non sono considerati terzi:

- i conviventi con l'assicurato: il coniuge, i genitori, i figli nonché qualsiasi altro parente o affine;
- quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, il suo amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al comma precedente;
- le persone addette al servizio del fabbricato che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, ed essendo soggette all'obbligo di assicurazione all'INAIL subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio:
- le persone che subiscono il danno mentre svolgono attività di straordinaria manutenzione del fabbricato.

La garanzia non comprende i danni:

- a) causati da:
 - atti dolosi dell'assicurato, del contraente o dei loro familiari;
 - terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane;
 - detenzione o uso di esplosivi o sostanze radioattive;
 - furto;
 - esercizio di attività personali dell'assicurato, degli inquilini e condòmini o loro familiari, salvo quanto previsto dalla garanzia Responsabilità Civile del conduttore;
 - umidità, stillicidio, gelo, insalubrità dei locali;
 - spargimento di acqua, qualunque ne sia la causa. L'esclusione per i danni da spargimento d'acqua non vale per quanto garantito dalla R.C. del conduttore, laddove operi l'apposita estensione;
 - discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
- b) avvenuti in occasione di:
 - guerra, insurrezione generale, occupazione militare, invasione;
 - esplosioni o emanazione di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- c) alle cose e agli animali che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- d) per i quali siano previste le garanzie di cui all'art. 15;
- e) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto.

Art. 46 - Limitazioni delle garanzie

Per i danni subiti dai **veicoli** all'interno delle aree di pertinenza del fabbricato assicurato, Arca Assicurazioni, nell'ambito del massimale di polizza, **non risarcirà più di Euro 25.000 per ciascuna annualità assicurativa.**

Norme in caso di sinistro - Responsabilità Civile

Art. 47 - Obblighi

Il contraente o l'assicurato devono:

- in caso di sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, dare immediatamente comunicazione ad Arca Assicurazioni tramite il numero verde 800.484343, facendo poi seguito entro tre giorni con la denuncia scritta. Se il contraente o l'assicurato è impossibilitato a farlo la comunicazione può pervenire anche tramite i suoi familiari o i suoi eredi;
- relativamente alla denuncia scritta, comunicare tempestivamente: notizie, domande o azioni avanzate dall'infortunato, danneggiato o dagli aventi diritto adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa, astenendosi, in ogni caso, da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

Art. 48 - Massimale

È stabilito che il massimale assicurato rappresenta il limite di indennizzo anche in caso di corresponsabilità di più assicurati.

Art. 49 - Valore del fabbricato e assicurazione parziale

Il premio per la Sezione Responsabilità Civile è calcolato in relazione al costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato dichiarato nel contratto.

Se il costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato, stimato al momento del sinistro, eccede di oltre il 10% il costo dichiarato, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione al rapporto tra il costo dichiarato

maggiorato del 10% e il costo di ricostruzione stimato.

Art. 50 - Gestione delle vertenze

Arca Assicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'assicurato stesso.

Sono a carico di Arca Assicurazioni le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale assicurato per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite in proporzione del rispettivo interesse.

Arca Assicurazioni non riconosce, peraltro, spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. La facoltà di Arca Assicurazioni di assumere la gestione della vertenza in sede penale è tramutata, nel limite complessivo dell'importo stabilito e per il solo pagamento delle parcelle di legali o tecnici da essa designati, in obbligo contrattuale se il procedimento penale in corso al momento della tacitazione del danneggiato prosegua, purché sia promosso su iniziativa della pubblica o privata accusa.

Tabella C - <u>RESPONSABILITÀ CIVILE</u> Riepilogo scoperti /franchigie e massimi indennizzi

Capitolo	Garanzia / Argomento	Scoperto / Franchigia	Massimo Indennizzo
Garanzia Base	Danni da interruzioni-sospensioni attività industriali, ecc. (art. 40/d)	Scoperto 10% Minimo Euro 1.500	Euro 25.000 per sinistro
A (art. 40)	Danni da inquinamento accidentale (art. 40/e)	Scoperto 10% Minimo Euro 1.500	Euro 250.000 per sinistro
Garanzia Base B (art. 41)	Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) (art. 41)	Franchigia 6%	Massimale R.C.T Euro 400.000 per persona.
Garanzie Speciali	R.C. del conduttore per danni a cose causati da incendio, espolosione, scoppio e implosione.	II	Massimale RCT Euro 50.000 per sinistro e per anno assicurativo
	R.C. dell'Amministratore del Condominio (art. 43)	Scoperto 10% Minimo Euro 150	Euro 50.000
Esclusioni	Danni a veicoli nelle aree del fabbricato (art. 46)	=	Euro 25.000 per anno assicurativo

Sezione 5 - Tutela legale

Premessa

La gestione dei sinistri tutela legale è stata affidata dalla società a:

Arag Assicurazioni S.p.A. con sede e Direzione Generale Viale del Commercio, n° 59 – 37135 Verona

in seguito denominata **Arag**, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045.8290411.
- fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Art. 51 - Oggetto dell'assicurazione

- 1) La società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
- 2) Gli oneri, per cui è prestata la garanzia, sono: le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo; le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'assicurato, o di transazione autorizzata dalla società ai sensi dell'art. 57 comma 4; le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la società ai sensi dell'art. 57 comma 5; le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale); le spese di giustizia;
 - Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- 3) È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 55 comma 3.

Art. 52 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

- 1) L'assicurato è tenuto a:
 - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
 - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
- 2) La società non si assume il pagamento di:
 - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
- 3) Le operazioni di esecuzione forzata non sono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 53 - Insorgenza del caso assicurativo

- 1) Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
 - per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
 - In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
- 2) La garanzia assicurativa è prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
 - durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.
- 3) La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla società o ad Arag, nei modi e nei termini dell'art. 54, entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.
- 4) La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

5) Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo: vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse; indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia è prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico ed è ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 54 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale

- 1) L'assicurato deve immediatamente denunciare alla società o ad Arag qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
- 2) In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della società o ad Arag notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
- 3) L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
- 4) Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, la società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'assicurato stesso deve conferire mandato.

Art. 55 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la società o Arag in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 56 - Gestione del caso assicurativo

- 1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, Arag si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
- 2) Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'art. 54 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale.
- 3) La garanzia assicurativa è prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
- 4) L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della società o Arag.
- 5) L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti deve essere concordata con la società o Arag.
- 6) La società e Arag non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
- 7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e la società o Arag, la decisione può essere demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, a un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La società e Arag avvertono l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 57 - Recupero di somme

- 1) Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.
- 2) Spettano invece ad Arag, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 58 - Estensione territoriale

- 1) Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
- 2) In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 59 - Prestazioni Garanzia Condominio (Operante solo se richiamata in polizza)

Le garanzie previste all'art. 51 "Oggetto dell'assicurazione", delle Condizioni di Assicurazione, sono prestate a tutela dei diritti del condominio (art. 1117 e segg. Codice Civile) indicato in polizza. Le garanzie valgono per:

- 1) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.
- La garanzia è prestata all'amministratore e ai condòmini per le responsabilità connesse alle singole unità immobiliari adibite a uso abitativo o ad altro uso;
- 2) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali a cose subiti per fatti illeciti di terzi.
- La garanzia è estesa all'amministratore e ai condòmini per i casi che riguardano le rispettive unità immobiliari adibite a uso abitativo o ad altro uso:
- sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relative al condominio indicato in polizza, sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 250 e inferiore a Euro 52.000;
- 4) sostenere controversie individuali relative a rapporti di lavoro tra il contraente e i propri dipendenti addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione del condominio;
- 5) sostenere controversie relative a diritti reali. La garanzia è estesa anche ai singoli condòmini;
- 6) sostenere controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condòmini morosi sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 250 e inferiore a Euro 52.000.

Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza, le garanzie sono prestate unicamente a favore del contraente-assicurato.

Art. 60 - Condizione aggiuntiva - D.Lgs. 626/94 e 494/96 (Operante solo se richiamata in polizza) Condizione valida in estensione alle garanzie di cui all'art. 60 "Prestazioni Garanzia Condominio" e solo se espressamente richiamata sul frontespizio di polizza e pagato il relativo sovrappremio.

A integrazione dell'art. 60 "Prestazioni garanzia base - Condominio", si conviene che le garanzie previste all'art. 52 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione sono prestate al contraente in relazione al D.Lgs. 494/96.

La presente garanzia opera in deroga all'art. 63 "Esclusioni" lett. b) limitatamente alla materia amministrativa e lett. h) per operazioni di costruzione, di trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia.

Le garanzie valgono esclusivamente nel caso in cui il contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di committente dei lavori ai sensi del D.Lgs. n.494/96.

Le garanzie sono prestate altresì al contraente, in relazione al D.Lgs. n.626/94, a tutela dei diritti dei propri:

- Legali Rappresentanti
- Preposti
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- Lavoratori Dipendenti

Le garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui al D.Lgs. n.626/94 - D.Lgs. n.494/96 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza edigiene sui luoghi di lavoro, per:

- sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni:
- sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 -590 Codice Penale):
- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250.

La società provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione.

L'assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

A eccezione dei legali rappresentanti, i sopraelencati assicurati sono garantiti se e in quanto dipendenti del contraente.

Art. 61 - Insorgenza del caso assicurativo

Ai fini delle garanzie previste dalla presente condizione aggiuntiva di cui al precedente art. 61, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa è prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto e insorti nel termine di 12 mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/ qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 53 "Insorgenza del caso assicurativo" delle Condizioni di Assicurazione.

Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza, le garanzie sono prestate unicamente a favore del contraente-assicurato.

Art. 62 - Prestazioni Garanzia fabbricato (Non condominio) (Operante solo se richiamata in polizza)

Le garanzie previste all'art. 51 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione, che il contraente dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, sono prestate al contraente assicurato e ai componenti del suo nucleo familiare **risultante dal certificato di stato di famiglia**. Le garanzie sono prestate alle persone assicurate nella veste di conduttore o proprietario del fabbricato indicato in polizza.

Le garanzie valgono per:

- 1) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- 2) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali a cose subiti per fatti illeciti di terzi:
- 3) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relative all'abitazione indicata in polizza, sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 100 e inferiore a Euro 52.000;
- 4) sostenere controversie relative a diritti reali.

Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza, le garanzie sono prestate unicamente a favore del contraente-assicurato.

Art. 63 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale e amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- d) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- g) per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente:
- h) per contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
- i) per controversie tra assicurati;
- I) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- m) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale;

- n) per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;
- o) relativamente alle garanzie di cui all'artt. 59 "Prestazioni Garanzia condominio" e 62 "Prestazioni Garanzia Fabbricato (non condominio)" per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti il fabbricato dell'assicurato indicato in polizza;
- p) per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- q) per le controversie con la società e Arag.

Modalità di apertura sinistri

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla denuncia di sinistro e alla richiesta di indennizzo. Modalità di contatto:



per telefono:

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00

per fax "Servizio Sinistri Rami Elementari": 045.8192397

In ogni caso comunicare con precisione:

- cognome e nome
- numero del contratto
- recapito telefonico dove il servizio sinistri potrà richiamare

Modulo richiesta di Indennizzo

Polizza Fabbricato

DA INVIARE TRAMITE FAX AL N. 045.8192397 OPPURE TRAMITE RACCOMANDATA

> Spett. Arca Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri – Rami Elementari Via del Fante, 21 37122 Verona

N° SINISTRO (ri	servato alla Società)	N° CONTRATTO	
	DA	TI DELL'ASSICURATO	
Cognome e nome			
		ci	V
	omune	Provincia	
Tel.		Sig.:	
Reperibilità:	giorni	dalle ore	alle ore
	DATI DEL CONT	RAENTE (solo se diverso dall'As	ssicurato)
Cognome e nome			
Residenza:			
	DESC	CRIZIONE DELL'EVENTO	
□ Incendio	□ Danni da Acqua	/etri/(Cristalli □ Resp.C	ivile □
Data e ora	Località di a	ccadimento del sinistro	
Causa e descrizio	ne dell'evento		-
Descrizione danni	(per incendio e furto allegare	e elenco delle cose danneggiate	o rubate)
	-		-
Autorità intervenu			
Eventuali aitre Ass	sicurazioni (Indicare la Comp	R RESPONSABILITA' CIVILE	=
Cognome e nome	della persona danneggiata	R RESPONSABILITA CIVILL	_
Domicilio	della persona darineggiata	tel.	
	Di		
Cognome e Nome		RESENZA TESTIMONI	
Indirizzo:	,	tel	
Cognome e Nome	<u> </u>	tol	
Indirizzo:	5	tel.	
Coordinate banca	rie IBAN:		
Banca:			
Intestatario:	<u>.</u>		
	ente/Assicurato🌺		
	•	personali appartenenti a categorie	e particolari di dati (ad esempio
		del Regolamento Europeo n. 679/2	2016 presente nel Set Informativo,
acconsento:	dei dati particolari che mi riguaro	lano:	
		che mi riguardano per finalità attine	nti alla gestione e liquidazione dei
Sono consapevole	che il rifiuto al conferimento di il dati necessari per la gestione		mpossibilità di gestire e liquidare il
Luogo e data:		Firma: 🌣	



Fabbricato

Assicurazione multi garanzie del fabbricato
Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti



Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la copertura sia eventualmente estesa ad altri assicurati, il trattamento potrà riguardare anche i loro dati per le finalità e nei termini di seguito indicati.

Quali dati parti raccogliamo. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali⁽²⁾, ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Solo qualora sia previsto l'utilizzo della firma elettronica grafometrica fornita dalla Sua Banca collocatrice per la sottoscrizione del contratto assicurativo, e Lei abbia espressamente acconsentito alla sottoscrizione con tale modalità, saranno altresì raccolti alcuni dati biometrici a Lei riferibili, quali la velocità con cui si esegue la firma, la pressione esercitata, l'accelerazione dei movimenti, il ritmo e l'inclinazione, che saranno associati informaticamente in formato crittografato alla Sua polizza ed in tal modo trattati dalla Compagnia unicamente per la conservazione a norma dei predetti documenti.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie.

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo⁽³⁾, sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute o dati biometrici crittografati necessari per la sottoscrizione mediante firma elettronica grafometrica) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso⁽⁵⁾.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale "My Arca", all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinente ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto ⁽⁶⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol⁽⁷⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁸⁾ (si veda anche nota 4).

Come trattiamo e quanto conserviamo i Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 11 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

Quali sono i Suoi diritti. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Assicurazioni S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.com, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la conservazione a norma della documentazione di polizza; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
- 4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- 5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di conservazione digitale a norma; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

- 7) Arca Vita S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.I., Arca Inlinea S.c.ar.I. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con Capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. www.unipol.com.
- 8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.